



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 575 DEL 20/04/2016

Oggetto: **Adeguamento della deliberazione del CdA n. 203/7 del 22 febbraio 2011 alle disposizioni del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.**

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. n. 12 dell'8 agosto 2006, istitutiva di AREA;

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 54/14 del 10/11/2015, con la quale è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Simona Murroni, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015, con la quale l'Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e del comma 1 dell'articolo 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 che, all'art. 47, dispone che nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi e che i criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale o dagli organi di amministrazione degli enti. Detti compensi sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e sostituiscono le retribuzioni legate al risultato o al rendimento previste dai contratti collettivi, fatte salve eventuali integrazioni a carico dei corrispondenti fondi ove le somme ripartite fossero inferiori a detti compensi;

PREMESSO che:

- la Giunta regionale con la Delibera del 12 marzo 2010 n. 10/59 ha approvato i criteri di riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione, in applicazione dell'art. 12, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la deliberazione del 22 febbraio 2011, n. 203/7, preso atto dell'esito della fase di concertazione con le OO.SS., ha approvato il

regolamento per il riparto degli incentivi per l'attività di progettazione recependo i criteri approvati dalla Giunta regionale con la Delibera succitata;

- a seguito delle modifiche legislative intervenute e dei successivi interventi interpretativi da parte della magistratura contabile, il suddetto regolamento può applicarsi esclusivamente per gli incentivi maturati all'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, mentre per l'attività espletata in data successiva è necessario dettare una disciplina conforme al dettato normativo;

- la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) non inficia la necessità di dettare una regolamentazione interna riferita al periodo pregresso, contenuta nella presente deliberazione;

CONSIDERATO che il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, agli artt. 13 e 13bis ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 che disciplinavano gli incentivi alla progettazione e ha inserito all'art. 93, del medesimo d.lgs. 163/2006, dopo il comma 7, i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater stabilendo che:

- le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

- il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

- il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto;

- l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

- gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie;

– il restante 20% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

– sono esclusi dagli incentivi le attività di manutenzione e di pianificazione, nonché del personale con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, interpellata in merito ai rapporti intercorrenti tra la normativa statale in materia di compensi incentivanti per la progettazione interna e la disciplina regionale, contenuta nell'art. 12 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, ha deliberato (parere del 30 gennaio 2015, n. 11), che:

- le disposizioni normative sulle retribuzioni incentivanti sono da ricondurre *“alla materia dell'ordinamento civile, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione”* (Corte cost. sent. n. 401/2007, n. 341/2009, n. 290/2012, n. 218/2013);
- nell'ambito della combinazione del criterio cronologico, regolante la successione delle leggi nel tempo, con il criterio della competenza *“le disposizioni dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2007, originariamente conformi alla disciplina statale previgente, risultano per implicito abrogate, nei loro profili di difformità rispetto all'art. 13 bis della legge 114/2014”*;

VISTA la sentenza n. 13384 del 19.7.2004 della Corte di Cassazione Sez. Lav. che dispone che il diritto all'incentivo di cui trattasi "costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l'erogazione del compenso”;

VISTA la pronuncia n. 7 del 23 aprile 2009 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che, affrontando le problematiche connesse alla precedente riformulazione della disciplina dell'incentivo alla progettazione, afferma che “ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell'attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale

attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta”;

ATTESO che la Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n.75, adottata in data 1° dicembre 2014, ha rimesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite, la questione di massima di diritto intertemporale relativa alla disposizione che impone di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;

DATO ATTO che la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 9 marzo 2015 (N. 11/SEZAUT/2015/QMIG), sulla suddetta questione di massima, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 13384 del 19.7.2004 e la pronunzia n. 7 del 23 aprile 2009 della Corte dei Conti Sezione Autonomie succitate, ha enunciato il seguente principio di diritto, *“cui si dovranno conformare tutte le Sezioni regionali di controllo”*, ai sensi dell'art.6, comma 4 del d.l. n. 174/2012: *“l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90”*;

RITENUTO, pertanto, necessario dare immediata attuazione alle norme precettive degli artt. 13 e 13 bis D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di modifica degli artt. 92 e 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 prevedendo, altresì, di accantonare temporaneamente, in attesa dell'adozione di una disciplina comune della materia nell'intero sistema Regione, le risorse precedentemente destinate ad incrementare il fondo per la retribuzione di rendimento;

VISTO il regolamento recante i criteri per il riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione, recepito con la deliberazione del CdA del 22 febbraio 2011, n. 203/7;

DATO ATTO che risultano difforni dai citati artt. 13 e art. 13 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i seguenti articoli del regolamento aziendale:

- art. 1 con riferimento alle attività di pianificazione;
- l'art. 5, comma 5, con riferimento alla percentuale di ripartizione;
- gli artt. 6, 7 e 8 che disciplinano gli incentivi per le attività di pianificazione;
- gli artt. 9 e 10 con riferimento alle attività di pianificazione;
- l'art 10, comma 4, sull'importo massimo individuale incentivante;

RITENUTO di dover adeguare il regolamento aziendale, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2011, n. 203/7, al mutato quadro normativo senza modificare le modalità e i criteri di riparto ivi indicati;

RITENUTO, altresì, necessario dotare l'Azienda di un nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis e ss., del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 che disciplini in maniera organica la materia;

CONSIDERATO, altresì, che è imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo codice dei contratti che modifica, tra l'altro, la disciplina degli incentivi alla progettazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 1 del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente, l'Azienda ha trasmesso alle organizzazioni sindacali, con la nota prot. n. 32746 del 27/07/2015, la proposta di delibera commissariale di presa d'atto degli obblighi di legge derivanti dalle modifiche introdotte dal d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 14/1995, che prevede che siano sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, tra gli altri, gli atti degli enti, rientranti nella categoria regolamenti interni;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità;

D E L I B E R A

- 1) di adeguare il regolamento recante i criteri per il riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione, approvato con la deliberazione del CdA del 22 febbraio 2011, n. 203/7, alla disciplina dettata dagli artt. 13 e 13 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di modifica degli artt. 92 e 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, prevedendo l'esclusione dall'incentivo delle attività di manutenzione e di pianificazione, nonché del personale con qualifica dirigenziale;
- 2) di abrogare, per le motivazioni di cui al punto 1), i seguenti articoli o parti degli articoli del regolamento aziendale recante i criteri per il riparto degli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione:
 - art. 1, nelle parti in cui fa riferimento alle attività di pianificazione;
 - artt. 6, 7 e 8;
 - artt. 9 e 10 nelle parti in cui fanno riferimento alle attività di pianificazione;
- 3) di sostituire l'art. 5 del regolamento aziendale con il seguente:

“1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio, l'Azienda destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, secondo le seguenti percentuali:

- 2% per importo a base di gara fino a euro 5.000.000;*
- 1,8% per la quota parte di importo eccedente € 5.000.000 e fino a 20.000.000;*
- 1,6% per la quota parte di importo eccedente € 20.000.000 e fino a 40.000.000;*
- 1,4% per la quota parte di importo eccedente € 40.000.000 e fino a 60.000.000;*
- 1.2% per la quota parte di importo eccedente € 60.000.000 e fino a 80.000.000;*
- 1% per la quota parte di importo eccedente € 80.000.000.*

2. Per i progetti di importo superiore a euro 5.000.000 è possibile attribuire una percentuale maggiore rispetto a quelle previste al comma precedente, comunque non eccedente il limite massimo del 2%, qualora venga attestata dal dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso é costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);*
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;*
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;*
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti;*
- e) effettuazione di un procedimento espropriativo;*
- f) presenza di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Screening;*

3. L'attribuzione di cui al comma 2 deve essere disposta dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri descritti nel comma 6, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

6. L'80% delle risorse, per ciascuna opera o lavoro, è ripartito come segue:

a) progettisti	25,55%
di cui:	
• per la progettazione preliminare	4,44%
• per la progettazione definitiva	11,11%
• per la progettazione esecutiva	10%
b) collaboratori alla progettazione	2,22%
c) incaricati della sicurezza in fase di progettazione	3,33%
d) incaricati della sicurezza in fase di esecuzione	6,67%
e) direttore dei lavori	25,56%
f) collaboratori alla direzione dei lavori	4,44%
g) collaudatori	4,44%
h ₁) responsabile del procedimento per progettazione	8,89%
di cui per la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione	2,22%
h ₂) responsabile del procedimento per affidamento	1,12%
di cui:	
• per affidamento incarichi	0,56%
• per affidamento lavori	0,56%
h ₃) responsabile del procedimento per esecuzione	13,33%
i) collaboratori del responsabile del procedimento	3,33%
l) altri collaboratori	1,12%
TOTALE	100%

7. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

8. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente previo accertamento positivo dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.“;

- 4) di sostituire il comma 4, dell'art. 10, del regolamento aziendale, con il seguente: “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche

da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo”;

- 5) che le risorse derivanti dalla quota del 10% degli incentivi e destinate, in base alla precedente previsione, ad incrementare il fondo per la retribuzione di rendimento, vengano temporaneamente accantonate in attesa dell'adozione di una disciplina comune della materia nell'intero sistema regione;
- 6) di dare atto che gli incentivi già maturati all'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014, per attività tecnico professionali precedentemente espletate, saranno erogati secondo la disciplina previgente, previa attestazione del dirigente responsabile;
- 7) di dare mandato al Direttore Generale di predisporre lo schema di un nuovo regolamento aziendale, che disciplini in maniera organica la materia alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti, al fine di avviare le previste consultazioni sindacali;
- 8) di inviare la presente deliberazione alla RAS - Assessorato degli affari generali e personale e Assessorato dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.14/95.

Cagliari, 20/04/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott.ssa Simona Murrone)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Ing. Marco Crucitti)